



Guidonia Montecelio (RM), 15 settembre 2021
Prot. 485 -U/21/DG/gcs

Spett.le
5 Emme Informatica S.p.A.
5minformatica-pec@postacert.cedacri.it

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO
SISTEMISTICO DEL CENTRO AGROALIMENTARE ROMA.
CODICE CIG: 8741824D5D - CODICE CUP: F91B21001230005**

**COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART.76, C. 5, LETT. B DEL D. LGS.
50/2016.**

Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lett. b del D. Lgs. 50/2016, che l'offerta da Voi presentata in relazione alla gara in oggetto è stata esclusa dalla procedura per i motivi di cui al verbale del 14/09/2021, che di seguito, per estratto, si riporta:

"2. La Commissione procede, pertanto, alla verifica della documentazione presentata da 5 EMME INFORMATICA S.P.A. in data 30/06/2021.

A seguito dell'esame della documentazione il suddetto partecipante risulta aver prodotto la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale:

– Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed, in particolare, di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5, lett. c), del D. Lgs 50/2016;

– Attesto di non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165
Con riferimento a quanto sopra, la Commissione rileva che la documentazione prodotta dalla predetta partecipante risulta conforme a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

La Commissione procede, pertanto, alla verifica dell'ulteriore documentazione richiesta ex art. 83, comma 9, del Codice degli Appalti.

La Commissione dà atto che Il Concorrente risulta aver prodotto:

– Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 - EA33 unitamente a copia conforme del medesimo certificato di qualità.

La Commissione rileva che il Concorrente non ha prodotto dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 - EA35 nel settore oggetto del presente appalto, ovvero certificato di qualità della ISO 9001:2015 -EA35 in originale o copia conforme nel settore oggetto del presente appalto, come richiesto dalla Stazione Appaltante con nota prot. 418 del 25/06/2021.

La Commissione, considerato:

– Che il Disciplinare di gara prevedeva espressamente, al punto b. 2 dell'art. 4 "REQUISITI GENERALI, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE" il possesso della certificazione di qualità della ISO 9001:2015 -EA35 idonea, pertinente e proporzionata al settore/ambito oggetto della presente procedura e a pag. 12 di, conseguentemente, produrre dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 EA35 nel settore oggetto del presente appalto, ovvero certificato di qualità della ISO 9001:2015 -EA35 in originale o copia conforme nel settore oggetto del presente appalto;

– Che la Giurisprudenza è univoca nell'affermare che, la richiesta contenuta nel Disciplinare di gara alle imprese partecipanti relativa al possesso della certificazione di qualità ISO 14001, ancorché non espressamente qualificata negli atti di gara come requisito di partecipazione, non può essere derubricata a mero "obbligo dichiarativo", la cui inosservanza sia priva di conseguenze sull'esito della gara (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 4221/17) e che le certificazioni di cui all'art. 87 del d.lgs. 50/2017 (come già nell'art. 43 del Codice previgente), quali requisiti di carattere soggettivo dei concorrenti, sono requisiti di partecipazione; nel caso di specie le certificazioni sono indicate espressamente come tali dalla lex specialis di gara (e comunque la giurisprudenza ha chiarito che sono da considerarsi requisiti da ottemperare a pena di esclusione anche quando la lex specialis non li ha qualificati espressamente come requisiti di partecipazione) (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 4221/17).

– Che l'art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016 prevede la concedibilità di un termine (perentorio) fino a 10 giorni per la regolarizzazione documentale e che, in detto termine, il concorrente non ha prodotto la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 - EA35 nel settore oggetto del presente appalto, ovvero certificato di qualità della ISO 9001:2015 -EA35 in originale o copia conforme nel settore oggetto del presente appalto;

– Il principio della par condicio delle imprese concorrenti e il principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è in origine autovincolata all'unanimità, decide, pertanto, di escludere la 5 EMME INFORMATICA S.P.A. dalla procedura di gara per mancanza della certificazione di qualità ISO 9001:2015 - EA35".

Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio - Roma entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul sito web www.agroalimroma.it nella sezione "Trasparenza", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016.

Si ricorda che in merito agli atti della procedura in oggetto il diritto di accesso di cui alla legge 241/90 e s.m.i. è differito nei casi di cui all'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed è escluso nei casi di cui all'art. 53 comma 5 della medesima norma.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio gare all'indirizzo pec: gare@pec.agroalimroma.it

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Fabio Massimo Pallottini

